

Provincia di AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 5 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale 48/91, e in attuazione della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, disciplina l'organizzazione del servizio di protezione civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari, secondo i principi della legge 24 febbraio 1992, n.225.

Regola, inoltre, l'attività dell'ufficio comunale di protezione civile per assicurare l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi e di pronto intervento, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti ad altri Enti.

Formano oggetto del presente regolamento anche il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e primo soccorso .

Art. 2

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito, in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

* All'Ufficio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco o un suo delegato, che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con l'ufficio provinciale e regionale, con i servizi comunali esterni e il pronto intervento e con i servizi sanitari, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di protezione civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di protezione civile seguendo le modalità previste nel Piano di Protezione Civile.

Al relativo servizio comunale di protezione civile fanno capo tutte le attività attribuite al comune ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112.

I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini della spesa e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Per potere affrontare le situazioni di emergenza dovrà essere istituito un servizio di pronta reperibilità tra i dipendenti dei servizi esterni e quelli individuati dal piano. Il relativo monte ore e il riparto del F.E.S. potrà essere variato secondo le necessità, anche successivamente alle prestazioni, con provvedimento della Giunta Municipale.

Il servizio di pronta reperibilità sarà attivato non appena i responsabili dei relativi servizi avranno ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità.

Art. 3

ATTIVITA' E COMPITI

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superare gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.

L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi.

Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La programmazione o previsione tende, mediante studi ed indagini, alla conoscenza e alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio.

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi e nelle attività dirette alla mitigazione dei rischi stessi.

L'attività di pianificazione comprende l'elaborazione coordinata delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento calamitoso

Rientrano fra l'attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Nelle attività di protezione civile devono essere coinvolti tutti gli Uffici Comunali e il relativo personale, preferibilmente volontario, che avranno le funzioni e i compiti previsti dal Piano di Protezione Civile.

ART. 4

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

Ai fini del presente Regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

- A) EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per i danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti e attuabili dagli Organi comunali.
- B) CALAMITA' quando per intensità, estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o Organizzazioni extra comunali.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento.

Le microemergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

Art. 5

AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 15, comma 3° della Legge 24.2.1992, n. 225 è Autorità Comunale di Protezione Civile, titolare di un pubblico potere.

Al momento della previsione nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente articolo, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e allertando il comitato comunale.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del Territorio Comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza. dandone immediata comunicazione al Prefetto, all'Ufficio Provinciale e a quello Regionale.

Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo aver predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Uffici Provinciale e Regionali e agli altri Enti, per es. i Comuni limitrofi, che gestiscono servizi utili o possano attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi

Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di Protezione Civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni.

Art. 6

PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contigibili ed urgenti, anche verbali in caso di grave

za, di cui all'art. 69 dell'Ord. Amm.vo EE.LL. e dell'art. 38 della Legge
/90.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 marzo 1885, n. 2248,
ll. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità
pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e
perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco, ai sensi del 2° comma dell'art. 71, Legge 25 giugno 1865, n.
2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in
caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza
maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avere
l'autorizzazione del Prefetto.

Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle
vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- dall'art. 79, Legge 17 luglio 1872, n. 6972 per il ricovero di malati o feriti negli
ospedali.
- dall'art. 16, R.D. 8.12.1933; n. 1740 per tutelare la pubblica e privata
incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le
strade.
- dal T.U delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 217, 222, 223, 224,
258, 325, 326);
- dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13 in materia di sanità;
- dalla Legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 13 comma II°, e art. 20 in materia di
inquinamento atmosferico e di altre leggi;

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni
congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di
protezione civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 7

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale,
composto da membri con particolare doti direttive, tecniche e particolare
conoscenza del territorio comunale e dei problemi di protezione civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà composto sia per le funzioni
operative che consultive oltre che dal Sindaco o suo delegato da;

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comandante VV.UU.;
- Rappresentante radio amatori, se presenti in loco ;
- Rappresentante Gruppo Volontari, se presenti in loco ;
- Rappresentanti delle Forze dell'Ordine presenti in loco.
- Rappresentante dell'U.S.L.;

representante del Corpo dei VV.FF.;

responsabile dei Servizi Sociali;

Esperti dei problemi del territorio e della protezione civile.

Il Sindaco chiederà la designazione dei rappresentanti alle associazioni e agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento gli esperti e costituirà il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ai componenti.

L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina e di impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

Il Comitato ha durata di anni quattro ed i membri possono essere rieletti. In caso di mancata partecipazione ingiustificata dei nominati dal Sindaco alle riunioni è motivo di decadenza dichiarata dal Sindaco stesso, per gli altri ne chiederà la sostituzione.

Art. 8

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco, nella sua qualifica di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza o di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il responsabile del servizio svolgerà le funzioni amministrative e quelle di segretario del Comitato.

La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del Comitato saranno convocati in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

Art. 9

COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE

Le competenze del Comitato sono di carattere:

PROPOSITIVO per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione;

CONSULTIVO per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di protezione Civile e delle efficienze delle attrezzature e delle strutture;

OPERATIVO per l'attività di protezione e di soccorso e per l'attività di prevenzione e informazione.

In generale compete al Comitato, ogni adempimento previsto dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione Civile. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

Collabora, altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il Centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

Art. 10

SEDE E CENTRO OPERATIVO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE.

La sede amministrativa del Comitato Comunale della Protezione Civile è fissata presso la Sede Municipale.

Il Centro operativo deve avere la propria sede in idonei locali siti su un'area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato arredata adeguatamente, dotata di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF e apparecchi CB. e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurano il funzionamento in caso di blackout.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di Protezione Civile, nonché:
planimetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:2000;

planimetrie del territorio comunale in rapporto a quello dei Comuni limitrofi, scala 1:5.000;
planimetria del territorio comunale in rapporto alla Provincia o alla Regione, in scala 1:25.000;
planimetrie speciali riportanti il Centro storico e le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto);
planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazioni, da incendi, da frane.

Una scorta di materiale di cancelleria, block di fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti.

Nella sala sono custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile. Va vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori.

Art. 11

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale.

In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 12

CONTENUTO DEL PIANO

PARTE GENERALE

Dati di base con cartografia, attività produttive, aree di fuga e di raccolta, edifici strategici, zone a rischio;

scenari degli eventi attesi :rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio industriale, rischio di incendio, rischio vulcanico;

Indicatori di evento e risposte del servizio di protezione.

Strutture operative locali, mezzi e materiali

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Modalità di coordinamento operativo comunale;

Attività di informazione alla popolazione;

Rapporti con gli uffici comunali, provinciale e regionali;

Funzionalità delle comunicazioni e dei servizi essenziali

Interventi per la salvaguardia della popolazione, della viabilità, del sistema produttivo

Art. 13

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano comunale di protezione civile si articola in:

- PIANO GENERALE, comprendente in sintesi anche le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti il Comitato, alle Forze dell'Ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili dei servizi interessati.
- PIANO DI SETTORE per singolo evento, con l'indicazione dei settori operativi interessati e con l'organigramma del personale interessato e i relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività di settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà, a cura del Comitato Comunale di Protezione Civile, sensibilizzata a cooperare in situazione di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune.

Per i compiti logistici e di collegamenti previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Urbana, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Per i servizi Tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente fare assegnamento sulla predisposizione di personale addetto al servizio.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli

Centro Operativo Protezione Civile, per consultazioni e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Art. 14 INDICAZIONI DEL PIANO

Il Piano dovrà contenere la indicazione dell'ubicazione:

- della sede del Centro Operativo del Comitato di Protezione Civile;
- di un idoneo piazzale per l'atterraggio e il decollo di eventuali elicotteri;
- di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo e in partenza;
- di locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- di località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- di aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Dovrà, inoltre, prevedere:

- le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- i compiti di primo intervento;
- i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

Art. 15 VOLONTARIATO

I volontari, come previsto dalle norme vigenti possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

L'ammissione, l'utilizzo e il coordinamento dei volontari, eventualmente costituiti in gruppo, spetta al sindaco che può nominare un coordinatore fra i vari gruppi.

E' in facoltà del Comune costituire il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I volontari di Protezione Civile possono far parte delle strutture previste dal P.P.C. ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di lavoro dipendente o autorizzazione e senza alcuna retribuzione.

Ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della Protezione Civile 6.10.1984 (Gazz. Uff. n. 290/1984) Il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego. L'eventuale rimborso, se non incluso nel PEG, sarà impegnato con deliberazione di Giunta Municipale e liquidato come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 16

STATO DI PREALLARME

Lo stato di preallarme scatta quando perviene al servizio di protezione civile la comunicazione della previsione di una emergenza o di una calamità.

Il preposto al servizio smista la notizia al Sindaco, al responsabile del servizio di reperibilità e al responsabile del nucleo operativo di pronto intervento, affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi.

Il Sindaco determinerà la durata del preallarme e la sua cessazione.

Del servizio di reperibilità e degli eventuali interventi sarà data comunicazione all'Ufficio Personale per i provvedimenti di carattere economico.

Art. 17

STATO DI ALLARME

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità.

Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque Ufficio Comunale, di Polizia, Autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso e il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne darà immediata comunicazione al Prefetto, all'ufficio di protezione civile provinciale e regionale, e all'etero i responsabili dei

dei di pronto intervento perche' dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà l'allarme alla popolazione nei modi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 18

STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danni o pericolo di danni a persone o cose.

Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente articolo, saranno attivati i nuclei operativi di pronto intervento.

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione telefonica al Prefetto, all'ufficio provinciale e regionale di protezione civile e al Presidente della Regione e disporre la convocazione del Comitato locale di Protezione Civile.

Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

Art. 19

SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

di contributi regionali;

di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;

di eventuali altri contributi.

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevederà, in apposito specifico servizio, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate e ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia, quelle per gli interventi operativi possono essere disposti dal Sindaco ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8 gennaio 1996, n.4 oppure con ordinanze di somma urgenza, in deroga alle vigenti norme in materia, e saranno regolarizzate con presa atto, impegno ed eventuale liquidazione dalla Giunta entro trenta giorni.

Art. 20

DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il responsabile del servizio di Protezione Civile dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli alunni e studenti delle scuole locali, e verificare l'eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per la Protezione Civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- inviati in copia ai seguenti Organi ed Uffici: *Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Provincia Regionale, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV.FF., Comando Corpo Forestale, Ufficio Tecnico, Comando VV.UU.*

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi del 2° comma dell'art. 197 dell'Ordinamento EE.LL. verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., all'albo pretorio del Comune per 15 giorni successivi consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà conservato nella raccolta dei Regolamenti Comunali a disposizione dei cittadini, che potranno averne copia previo pagamento dei diritti di riproduzione.

Sommario

- Art. 1 FINALITA' E OGGETTO
- Art. 2 UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 3 ATTIVITA' E COMPITI
- Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
- Art. 5 AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 6 PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE
- Art. 7 COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 8 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 9 COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 10 SEDE E CENTRO OPERATIVO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE.
- Art. 11 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 12 CONTENUTO DEL PIANO
- Art. 13 ARTICOLAZIONE DEL PIANO
- Art. 14 INDICAZIONI DEL PIANO
- Art. 15 VOLONTARIATO
- Art. 16 STATO DI PREALLARME
- Art. 17 STATO DI ALLARME
- Art. 18 STATO DI EMERGENZA
- Art. 19 SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE
- Art. 20 DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 21 ENTRATA IN VIGORE